

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2015

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in
favore delle attività dello spettacolo

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni in ordine alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo.

1. L'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, prevedeva che il Fondo unico per lo spettacolo venisse ripartito annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo.

La norma aveva la finalità di consentire al Ministro, attraverso la diversa allocazione di anno in anno delle risorse e secondo le effettive esigenze dei singoli settori, di realizzare una seria politica culturale.

Successivamente, l'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ha istituito un apposito fondo per le attività di danza, triennializzando le percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ed abrogando così implicitamente la previsione dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985.

Ulteriori disposizioni di natura regolamentare sono state poi introdotte nel 1999. Esse consistono, tra l'altro, nell'aver allineato le stagioni teatrali - ai fini dell'erogazione dei contributi statali - all'anno solare.

Nel prevedere una tale innovazione, non è stata considerata una adeguata copertura finanziaria per il secondo semestre dell'anno, essendosi le risorse esaurite per far fronte alle necessità della prima stagione relativa all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.

Nell'anno 2002, trascorsa la prima triennalità prevista dal citato decreto legislativo n. 492 del 1998, il Ministero dell'economia e

delle finanze ha conferito al provvedimento di individuazione delle aliquote una valenza triennale (2002-2004) e conseguentemente ha iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2003, gli stanziamenti per i singoli settori, corrispondenti alle aliquote determinate con il precedente decreto ministeriale di ripartizione delle aliquote.

In tale maniera si è verificata una cristallizzazione delle aliquote, cosicché, ad esempio, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al fondo d'intervento per il cinema è risultata priva di fondi, mentre quella relativa al settore della prosa ne dispone in maniera superiore alle effettive esigenze.

Non è attualmente possibile, dunque, adottare provvedimenti amministrativi correttivi di tali situazioni, in quanto il vincolo della triennalità della ripartizione dei fondi è stato introdotto con il citato decreto legislativo n. 492 del 1998.

2. Per ciò che riguarda in particolare il settore della prosa, il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione di contributi a favore delle attività teatrali.

Il provvedimento ha iniziato a produrre i suoi effetti solo a decorrere dall'anno 2003 (fino a tale anno, infatti, una norma transitoria dello stesso regolamento aveva consentito l'applicazione della precedente disciplina).

Il suddetto regolamento, come detto entrato da poco tempo a pieno regime, impedisce di fatto l'erogazione dei contributi statali a moltissimi organismi teatrali.

Tra questi si annoverano numerosi teatri stabili pubblici, privati e di innovazione, nonché circuiti territoriali, che non potranno usufruire del contributo statale in quanto il

regolamento ha previsto questa possibilità ad un solo organismo per regione.

È impedito, inoltre, l'accesso al contributo statale agli organismi teatrali che non abbiano conseguito la personalità giuridica entro il 31 dicembre 2002.

Tale disposizione è ritenuta assolutamente inopportuna in quanto, storicamente, le compagnie teatrali sono nate come associazioni culturali e non si ritiene utile che esse debbano possedere tale requisito per le loro attività.

Il mantenimento di questa disposizione impedisce ad almeno il 50 per cento dei soggetti di ricevere il contributo statale, modificando sostanzialmente la politica culturale dello Stato, con effetti profondamente negativi sull'occupazione.

3. Per ovviare alle problematiche sopra esposte, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva inoltrato al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, uno schema di regolamento contenente un'integrale revisione dei criteri di erogazione dei contributi statali alle attività teatrali contenuti nel citato decreto n. 470 del 1999. Lo schema conteneva una esplicita disposizione che qualificava come transitorie le disposizioni del regolamento, sino all'entrata in vigore della

legge che avrebbe fissato gli ambiti di competenza dello Stato alla luce del nuovo articolo 117 della Costituzione.

Occorre sottolineare, al riguardo, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimità, aveva espresso parere favorevole sullo schema di regolamento.

Il Consiglio di Stato, peraltro, nel presupposto che la materia in esame rientrerebbe tra quelle che il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente, ha ritenuto che non sussisterebbe la relativa potestà regolamentare.

4. Per le ragioni sopra esposte sussistono i presupposti di necessità e di urgenza per l'emaneazione di un decreto-legge diretto a risolvere le problematiche rappresentate.

Con l'accluso decreto-legge, pertanto, l'Amministrazione potrà procedere in tempi brevi alla ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, secondo principi più rispondenti alle esigenze del settore, e conseguentemente ad erogare i contributi statali ai soggetti destinatari.

Il decreto-legge non comporta oneri finanziari e pertanto non si procede alla redazione della relazione tecnica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999,
n. 470 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999).

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003.

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

2. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI